

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 647

del 9-4-2021

O G G E T T O

Definizione della vertenza tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e gli eredi del sig. R.R.E. in tema di responsabilità professionale sanitaria.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 779

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 22.03.2019 veniva acquisita al prot. n. 29700 dell'ULSS 8 “Berica” la richiesta (non quantificata) dei sigg.ri R.M., R.M., R.A. e P.P., congiunti del defunto sig. R.R.E., volta ad ottenere il risarcimento dei danni *iure proprio* e *iure hereditatis* derivanti dal decesso del predetto sig. R.R.E., asseritamente dovuto all'errato trattamento sanitario subito in occasione di un accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza nel marzo del 2016.

La richiesta in questione veniva segnalata tempestivamente, tramite il broker Willis Italia Spa, alla Compagnia assicurativa SHAM Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, con cui l'ULSS 8 ha in essere una polizza RCT/RCO con franchigia di Euro 750.000,00 per sinistro per il triennio 2019-2021.

Al termine dell'istruttoria svolta dall'Ufficio gestione sinistri di SHAM, nell'ambito della quale venivano acquisite una relazione medico-legale (dr. Paolo Moreni), una relazione specialistica cardiologica (dr. Vincenzo Petraroli) ed un'ulteriore approfondimento medico-legale (dr. Lorenzo Marinelli), dai quali emergevano profili di responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura il sig. R.R.E., perveniva all'Azienda in data 17.06.2020 la proposta della Compagnia di tentare una definizione transattiva della vertenza stragiudiziale nei limiti di Euro 400.000,00 onnicomprensivi.

La proposta in questione veniva esaminata dal Comitato di Valutazione dei Sinistri (CVS) nella seduta del 13.07.2020, nella quale l'organismo in questione, sulla scorta dei vari pareri acquisiti agli atti, concordava con l'ipotesi conciliativa formulata dal loss adjuster della Compagnia; con nota ricevuta in data 28.07.2020, la Direzione aziendale autorizzava la prosecuzione delle trattative con i congiunti del defunto sig. R.R.E. nei termini espressi dal medesimo CVS.

Nel frattempo i sigg.ri R.M., R.M. e R.A., notificavano all'Azienda ricorso ex art. 696 bis c.p.c., con prima udienza fissata per il 05.05.2021.

A fronte dell'avvio dell'azione giudiziale da parte degli eredi del sig. R.R.E., la Compagnia intavolava una trattativa sulla base del parere espresso dal CVS e dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione dell'ULSS, che sfociava in un'ipotesi di definizione transattiva della lite (accettata da controparte) nei limiti di Euro 430.000,00 omnia, con abbandono della causa rubricata al RG n. 676/2021 avanti al Tribunale di Vicenza e rinuncia ad ogni ulteriore azione da parte dei ricorrenti.

In relazione alla proposta in questione si esprimeva favorevolmente il CVS nella seduta del 24.02.2021, anche in considerazione dell'elevato rischio di soccombenza in giudizio per l'Azienda; la Direzione dell'ULSS rilasciava l'autorizzazione a transigere la controversia con nota dell'11.03.2021, prot. n. 27148.

In data 24.03.2021 (prot. n. 31997) veniva acquisito dall'ULSS l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dagli eredi del defunto sig. R.R.E., a tacitazione di ogni pretesa relativa alla richiesta risarcitoria in esame e con impegno dei medesimi a depositare nel giudizio pendente avanti al Tribunale di Vicenza formale dichiarazione di rinuncia agli atti priva di riserve o di condizioni.

Si propone, quindi, di definire la vertenza pendente con i sigg.ri R.M., R.M., R.A., eredi del defunto sig. R.R.E., nei termini descritti nel predetto atto di transazione e quietanza. ”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dai sigg.ri R.M., R.M. e R.A., eredi del defunto sig. R.R.E., acquisito al prot. n. 31997 del 24.03.2021 e agli atti dell'UOC Affari Generali, per un importo omnicomprensivo di Euro 430.000,00, a definizione della vertenza tra i medesimi e l'Azienda ULSS 8 Berica, in ordine alla quale pende avanti al Tribunale di Vicenza il procedimento R.G. n. 676/2021;
2. di dare esecuzione all'atto di transazione e quietanza di cui al precedente punto, provvedendo al versamento della predetta somma omnicomprensiva di Euro 430.000,00 secondo la seguente ripartizione:
 - Euro 220.000,00 (comprensivi di oneri legali) in favore della sig.ra R.M.;
 - Euro 105.000,00 in favore del sig. R.M.;
 - Euro 105.000,00 in favore della sig.ra R.A.;
3. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione anno 2021";
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
